

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
COMITATO NAZIONALE

Circolare 16 ottobre 1995, n. 8595

Alle Sezioni Regionali
Loro sedi

OGGETTO: Iscrizione all'Albo delle imprese in possesso di veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio

Come è noto, l'articolo 31 della legge 298/1974 stabilisce le condizioni che debbono verificarsi per l'esecuzione del trasporto di cose in conto proprio.

È, altresì, noto che presso ogni ufficio provinciale della M.C.T.C. è istituita un'apposita commissione che verifica la sussistenza delle condizioni previste dal succitato articolo 31.

Resta, pertanto, chiaro che qualora la codifica delle attività economiche e la codifica delle cose o elenchi di cose riportate nelle licenze in questione coincidono esattamente con le attività di trasporto che l'interessato intende svolgere e che sono soggette al disciplinamento dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, le licenze in conto proprio sopra specificate sono del tutto idonee per lo svolgimento dell'attività richiesta.

È appena il caso di rammentare, qui, quanto stabilito dalla circolare n. 3687/ALBO/PRES. del 1 agosto 1994 con la quale è stato chiarito che la impropria formulazione contenuta nell'articolo 2, comma 1, punto 3) del Dm 324/1991 "raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non tossici e nocivi" deve essere ricondotta nella più generale dizione riportata all'articolo 6, lettera *d*) del Dpr 915/1982 che chiaramente inserisce l'attività in questione nell'ambito delle attività relative allo "smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi".

Resta ovviamente fermo che le imprese iscritte all'Albo debbono rispettare tutta la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose.

Il Presidente
Cons. Bruno Amoroso